



CITTA' DI MONOPOLI
(PROVINCIA DI BARI)
AREA ORGANIZZATIVA VII - SVILUPPO LOCALE
SERVIZIO COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di C.C. n. 54


Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59

L'Assessore al Commercio
(Giuseppe ALBANESE)

Il Sindaco
(Ing.Emilio ROMANI)



LUGLIO 2011

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e Finalità.....pag.4
Art. 2 – Definizioni.....pag.5

TITOLO II AREE DI MERCATO

- Art. 3 – Caratteristiche delle aree.....pag.7
Art. 4 – Aree individuate.....pag.7

TITOLO III DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 – Forme di vendita.....pag.11
Art. 6 – Obblighi dell'operatore commerciale.....pag.11
Art. 7 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A".....pag.12
Art. 8 – Reintestazione dell'autorizzazione o sub ingresso.....pag.12
Art. 9 – Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante o di tipo "B".....pag.12
Art. 10 – Cambio di residenza.....pag.13
Art. 11 – Esercizio del commercio su aree demaniali e marittime..... pag.13
Art. 12 – Orario di vendita.....pag.13
Art. 13 – Accesso al mercato per gli automezzi.....pag.13
Art. 14 – Assegnazione temporanea di posteggi..... pag.13
Art. 15 – Obblighi del concessionario del posteggio..... pag.14
Art. 16 – Responsabilità.....pag.14
Art. 17 – Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio.....pag.14
Art. 18 – Tenuta e consultazione del ruolino di mercato..... pag.15
Art. 19 – Registrazione delle presenze pag.15
Art. 20 – Migliorie e rassegnazione a seguito di ristrutturazione o
spostamenti dei mercati (Art.12, comma 6 L.R. n.18/01.....Pag.15
Art. 21 – Scambio consensuale dei posteggi..... pag.15
Art. 22 – Ampliamento del posteggio
Art. 23 – Concessione del Posteggio e Tassa relativa alla Occupazione
di Suolo Pubblico.....pag.16
Art. 24 – Imprenditore agricolo.....pag.16
Art. 25 – prescrizioni per commercio in forma itinerante..... pag.17

TITOLO IV
FIERE, SAGRE, FESTE PAESANE E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI E SIMILARI

| | |
|--|--------|
| Art. 26 – Principi generali..... | pag.18 |
| Art. 27 – Definizioni..... | pag.18 |
| Art. 28 – Localizzazione e classificazione..... | pag.19 |
| Art. 29 – Fiere pubbliche organizzate dal Comune o da soggetto delegato o Fiere Promozionali..... | pag.21 |
| Art. 30 – Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere pubbliche.. | pag.22 |
| Art. 31 – Sagre parrocchiali, feste paesane, manifestazioni locali, mercatini e similari..... | pag.22 |

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | |
|---|--------|
| Art. 32 – Sanzioni..... | pag.24 |
| Art. 33 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione..... | pag.25 |

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

| | |
|---|--------|
| Art. 34 – Aree private messe a disposizione (art.21Lr.n.11/01)..... | pag.26 |
| Art. 35 – Gestione dei servizi..... | pag.26 |
| Art. 36 – Norme igienico-sanitarie..... | pag.26 |
| Art. 37 – Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza | pag.26 |
| Art. 38 – Norma transitoria..... | pag.27 |
| Art. 39 – Norma finale..... | pag.27 |



TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

Il Piano del commercio su aree pubbliche ed il presente regolamento perseguono le seguenti finalità:

- 1.a) creare un qualificato commercio cittadino, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- 1.b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l'operatore di commercio ed il consumatore;
- 1.c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione con funzione di calmierare prezzi;
- 1.d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta, al fine del contenimento dei prezzi;
- 1.e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese locali;
- 1.f) valorizzare, salvaguardare e potenziare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.

2. L'attività commerciale fondata sul principio della libertà di iniziativa economica e privata, è garantita dalla Carta Costituzionale.

3. Il presente Regolamento vuole garantire ed armonizzare, alle esigenze locali territoriali, l'effettiva distribuzione al cittadino residente e consumatore in città e alla popolazione fluttuante.

4. Il presente regolamento, che è parte integrante del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di commercio e della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche individuate dall'Amministrazione, il mercato settimanale, i posteggi isolati concessi per uno o più giorni la settimana, i posteggi con chioschi e le fiere su aree pubbliche nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", dell'art. 13 della legge regionale 24 luglio 2001 n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche", e nel rispetto dei principi fissati dalle seguenti leggi e/o decreti in tema di commercio su aree pubbliche e s.m.e i.:

- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
- Legge Regione Puglia del 19 dicembre 2008, n.38 "Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali";
- Ordinanza Ministero della salute del 03 aprile 2002 "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Deliberazione della Giunta regionale 04 luglio 2007, n.1077 "Sostituzione dell'allegato A della deliberazione di giunta regionale n.529 del 28/04/2006. Approvazione Linee guida per l'applicazione dell'ordinanza del Ministero della salute 03/04/02 "Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche";
- Deliberazione della Giunta regionale 04 agosto 2009, n.1497 "Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della salute "Requisiti igienico - sanitari

per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" Modifica all'allegato A della delibera di Giunta Regionale n.1077 del 04/07/2007;

- Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno.
- Legge Regione Puglia del 09 marzo 2009, n.2 "Promozione e sviluppo del sistema turistico regionale".

Le norme seguenti si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche operanti nel territorio comunale, nonché ai produttori agricoli di cui al D.lgs. 18.05.2001 n. 228 e succ. modif., limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per Decreto Legislativo, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
 - b) per Legge Regionale, la Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
 - c) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - d) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
 - e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per posteggio fuori mercato (o isolato o sparso), il posteggio situato in area pubblica o area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - g) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - h) per mercato in sede propria, il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso negli strumenti urbanistici, costruito apposta per il commercio con configurazioni edilizie specifiche;
 - i) per mercato su strada, il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - j) per costruzione stabile, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - k) per negozio mobile, noto anche come automarket, il mezzo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - l) per banco mobile (o temporaneo), le attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed asportabili al termine dell'attività commerciale;
 - m) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare di cui al comma 1 dell'art. 5 del Decreto Legislativo;

- n) per categorie merceologiche, le categorie merceologiche utilizzabili per la ripartizione dei posteggi nelle fiere e nei mercati di cui allegato A della Legge Regionale;
- o) per fiera o mercato specializzato o tematico, la fiera o mercato organizzato per la vendita secondo un tema o una categoria merceologica;
- p) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- q) per operatore con posteggio, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- r) per operatore itinerante, il soggetto in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante;
- s) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo;
- t) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo;
- u) per concessione, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito del mercato o della fiera o di un posteggio fuori mercato;
- v) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- w) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- x) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- y) per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- z) per stagione un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio.



TITOLO II Aree di mercato

Articolo 3 Caratteristiche delle aree

La localizzazione e l'ampiezza delle aree di mercato e le caratteristiche economico-commerciali dei posteggi sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei piani urbanistici. Tali aree sono stabilite sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

Nei limiti delle disposizioni contenute nelle leggi, e per quanto in esse non già specificatamente stabilito, ulteriori disposizioni riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, potranno essere emesse con appositi atti del dirigente o del Sindaco per quanto di rispettiva competenza in coerenza con la presente regolamentazione e la normativa vigente.

Articolo 4 Aree individuate

Sul territorio comunale esistono ufficialmente costituiti i seguenti mercati distinti dalle seguenti denominazioni:

A) MERCATO GIORNALIERO PRODOTTI ALIMENTARI

Piazza XX settembre: n°21 posteggi alimentari (nelle more dell'adeguamento del mercato rionale di via Vitt.Veneto) + n°2 posteggi costituiti in strutture fisse costruite da privati fino a scadenza del contratto.

B) MERCATO RIONALE GIORNALIERO PRODOTTI ALIMENTARI

- Via Vittorio Veneto, lato mare, catasto foglio 11 particella 5152-5154: n°14 posteggi (Frutta e verdura) (come da planimetria TAV.1);
- Via Procaccia: n°1 posteggio - da 6x6mq - di frutta e verdura - spazio antistante ex mattatoio (come da planimetria TAV.2);
- Via Verdi: n° 4 posteggi di frutta e verdura (come da planimetria TAV3);

C) MERCATI GIORNALIERI AL DI FUORI DELLA CINTA URBANA:

- Cozzana (Madonna del Rosario): n° 5 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori - con esclusione della 2 domenica di ogni mese (come da planimetria TAV4);
- Contrada Antonelli: n° 5 posteggi, settore alimentare (con esclusione di carni e pesce), piante e fiori - con esclusione della 3 domenica di ogni mese (come da planimetria TAV5);

D) MERCATO SETTIMANALE MERCI VARIE E PRODOTTI ALIMENTARI - IL MARTEDI

- *Prolungamento Via Pisonio*: n° 30 posteggi, settore alimentare (dal posteggio nr.288 al posteggio nr.317, di cui gli ultimi tre riservati ai produttori (come da planimetria TAV6);

E) MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI – IL SABATO MATTINA

- *Prolungamento Via Pisonio*: n° 20 posteggi, settore alimentare - dal posteggio nr.288 al posteggio nr.307 (come da planimetria TAV 6);

F) MERCATO MENSILE

- *Monopoli, prolungamento Via Pisonio*: nr.90 posteggi, (come da planimetria TAV 7) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01 (1^a domenica del mese);
- *Antonelli* - n° 20 posteggi, (come da planimetria TAV9) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01 (3^a domenica del mese);
- *Impalata* - n° 10 posteggi (come da planimetria TAV 10) dolci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,13 e 18 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01 (4^a domenica del mese).

G) MERCATO STAGIONALE LOCALITA' CAPITOLO

- Contrada Lamandia, n° 14 posteggi, (come da planimetria TAV 11) da 7x6 mq, di merci varie e prodotti alimentari, esclusi carni e pesci, dal 01 aprile al 30 settembre (periodo città turistica): Di cui nr.2 giornalieri e nr.12 domenicali, festivi e prefestivi.

H) POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Nel territorio comunale la vendita in posteggi fuori mercato è consentita:

a) per la frutta secca - caldarroste ed olive, nelle giornate così come meglio specificato:

a.1) centro abitato

- Piazza XX Settembre (n° 3 posteggi da mq.7x3 - come da planimetria Tav 12) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive;
- Via Vittorio Veneto, lato mare, catasto foglio 11 particella, 5152-5154 (n°1 posteggio da mq.6x3 - come da planimetria Tav 13) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;
- Piazza Falcone e Borsellino (n°1 posteggio da mq.6x4 - come da planimetria TAV 14) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;
- Tra Piazza S.Anna e Via S.Anna (n°1 posteggio da mq.6x3 – come da planimetria TAV ~~43~~) dalle ore 08.00 alle ore 13.00 Domenicali e festive e dalle 16,00 alle 22,00 pre festivi;

e, nelle serate del periodo estivo (dal 01 aprile al 30 settembre - periodo città turistica) dalle ore 17.00 alle ore 24.00:

- Piazza Vittorio Emanuele n°2 posteggi da mq.6x3 – Monti/Mare (come da planimetria TAV 15)
- Via Ungaretti n°1 posteggio da mq.6x3 (come da planimetria TAV 16);
- Corso Pintor Mameli nr.1 posteggio da mq.5x3 di fronte villa comunale (come da planimetria TAV 17).

a. 2) nell'Agro nei giorni domenicali e festivi

dalle ore 08.00 alle ore 13.00:

- Contrada Cozzana 1 posteggio da mq.6x3 (come da planimetria TAV 8 Posteggio nr.7);
- Contrada Antonelli 1 posteggio da mq.6x3 (come da planimetria TAV 9 Posteggio nr.21).

b) per la somministrazione di alimenti e bevande mediante automezzi attrezzati, nelle seguenti località (come da planimetria):

- via Giuseppe Ungaretti n°2 posteggi da mq.10x4 (come da planimetria TAV 18 e 19);
- via Vittorio Veneto n°1 posteggi da mq.10x4(come da planimetria TAV 20) ;
- via Procaccia (n°3 posteggi da mq.10x4) Portavecchia, spazio antistante ex Mattatoio comunale e area pubblica parcheggio cala Paradiso(come da planimetria TAV 21 – 22 e 23) ;
- viale Aldo Moro n°2 posteggio da mq.10x4, parcheggio scuola materna, spazio di fronte Hotel Vecchio Mulino (come da planimetria TAV 24 - 25);
- Largo Fontanelle e zona porto n°2 posteggi da mq.6x3 e mq.10x4(come da planimetria TAV 26 - 27) ;
- via Verdi n°1 posteggio da mq.10x4(come da planimetria TAV 28) ;
- Prol.to Via Pisonio area mercatale – adiacenza posteggio nr. 169 n° 1 posteggio da 10x 4 mq. planimetria TAV 6).

2. In occasioni di particolari eventi culturali, religiosi, sportivi (in attuazione dell'art.13, comma 6 l.r. 18/01), non costituisce variazione al presente regolamento l'individuazione di ulteriori posteggi temporanei, fuori mercato, riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita dei seguenti prodotti:

- a) fiori e lumini;
- b) frutta secca e dolci;
- c) giocattoli, palloncini;
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi;
- e) bigiotteria;
- f) caldarroste;
- g) angurie e meloni;
- h) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività;
- i) libri anche nell'ambito di manifestazioni autorizzate);
- j) funghi (mercato giornaliero prodotti alimentari);

3. Potranno essere concessi posteggi temporanei per la somministrazione di cibi e bevande e per la vendita di prodotti non alimentari nei pressi e lungo il percorso di accesso al Luna Park, in occasione di festività, o per altri motivi di attrazione. Per l'attribuzione dei posteggi si fa rinvio a quanto disciplinato nel titolo IV°.

4. I posteggi fuori mercato temporanei, diversi da quelli di cui al punto 3, possono essere concessi ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed ai produttori agricoli per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare. Le concessioni sono rilasciate, previo istruttoria dalla P.M.. Le istanze di rilascio dell'autorizzazione vengono inoltrate entro il termine, non inferiore a trenta giorni prima del periodo che si intende avviare l'attività, indicando il periodo, il settore merceologico e l'ubicazione del posteggio.

5. I posteggi fuori mercato permanenti possono essere concessi per un periodo non superiore ad un anno. Le concessioni sono rilasciate sulla base del seguente ordine di priorità:

- maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel posteggio assegnato;
- soggetti portatori di handicap;
- ordine cronologico di presentazione della domanda.

6. Fatte salve diverse indicazioni o disposizioni, la vendita nei posteggi fuori mercato può essere effettuata con lo stesso orario del commercio a posto fisso. Qualora venga effettuata la somministrazione, l'orario di esercizio verrà stabilito con apposita ordinanza sindacale.

7. Il Comando di P.M. provvede, dando comunicazione all'ufficio commercio, alla collocazione ed al dimensionamento dei posteggi fuori mercato tenendo conto di non arrecare intralci alla circolazione veicolare e pedonale, e nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e suo regolamento di esecuzione. Qualora sopravvengano motivazioni di pubblico interesse, i posteggi fuori mercato potranno essere diversamente collocati.

8. E' possibile rilasciare concessioni di suolo pubblico per attività di bar e paninoteca operanti in strutture autorizzate, mobili, smontabili e facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico, es. chioschi.:

a) nelle ville comunali: Villa Piazza Sant'Antonio, Villa Piazza L.go Fontanelle e Villa Via Gobetti;

b) nelle vicinanze delle calette pubbliche di Cala Monaci, Cala Porte Vecchia e Porto rosso.

Le caratteristiche tecniche specifiche di tali occupazioni e le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno individuate dalla Giunta Comunale.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5

Forme di vendita

1. Possono esercitare il commercio su aree pubbliche i titolari della autorizzazione prevista dall'art. 28 del Decreto Legislativo e gli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nei modi e termini stabiliti dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su posteggi in aree riservate ai mercati o fuori mercato dati in concessione per dieci anni;
- in forma itinerante.

3. I titolari di autorizzazione e gli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, possono esercitare il commercio su aree pubbliche anche su posteggi in aree riservate alle fiere o altre manifestazioni dati in concessione per il periodo di tempo di svolgimento delle stesse.

Articolo 6

Obblighi dell'operatore commerciale

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento, nel rispetto degli orari stabiliti dal Sindaco.

2. I concessionari di posteggio nel mercato non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed indicata nella concessione, né occupare, anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto o veicolo, spazi comuni riservati al transito, destinati a tutela di interessi pubblici e privati al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione o comunque non in concessione.

3. La merce appesa deve rimanere entro i limiti dello spazio assegnato a terra, con divieto di esporre la merce sul suolo, ad esclusione delle piante, dei fiori e delle calzature. Le attrezzature di copertura non devono superare in lunghezza e in larghezza la misura assegnata di oltre mt. 0,25 per lato, con altezza non inferiore a mt. 2,70 a condizione che non siano di impedimento al flusso pedonale ed alle operazioni di mercato in genere, che non occultino la visibilità dei banchi e che non siano di intralcio all'accesso ed all'operatività dei mezzi di soccorso. Salvo che non sia diversamente disposto, ogni operatore deve osservare il rispetto della distanza di 0,50 metri tra un posteggio e l'altro.

4. Gli assegnatari del posteggio utilizzano il plateatico loro assegnato per la esposizione e la vendita della merce che potrà avvenire sia con banco tradizionale che con il supporto del veicolo non attrezzato, a condizione che occupi esclusivamente lo spazio coincidente con le dimensioni del posteggio. Pertanto è consentita la sistemazione del veicolo a tergo o a lato del banco vendita nell'ambito degli spazi espressamente assegnati e qualora non occultati la visibilità dei banchi limitrofi e non sia di ostacolo alla circolazione sia pedonale che veicolare. Non ricorrendo dette condizioni, il mezzo dovrà essere rimosso dopo le operazioni di carico e scarico di merci e attrezzature, per essere ricoverato in altro luogo di sosta. Per quanto concerne la collocazione dei veicoli si osservano le disposizioni specificamente previste per ogni mercato.

5. L'operatore commerciale su aree pubbliche ha l'obbligo di esibire su richiesta degli organi di vigilanza sia l'autorizzazione amministrativa in originale che la concessione del posteggio.

6. Qualora l'attività sia esercitata da un coadiutore, dipendente o socio, questo deve essere anche fornito di atto di delega del titolare, sottoscritto in forma autentica dal delegante con firma autenticata nei modi e termini di legge.

7. L'operatore commerciale:

- a) deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita mediante l'uso di un cartello applicato su ogni prodotto; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello;
- b) non può, in nessun caso, rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico;
- c) deve procedere alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

8. Al titolare della concessione del posteggio è fatto obbligo di:

- occupare solamente l'area data in concessione;
- esporre le merci in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
- al termine dell'occupazione asportare gli imballaggi ed ogni genere di rifiuti dopo averli riposti in appositi sacchi a perdere, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente o del Gestore del Servizio di Igiene Urbana;
- non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
- non accendere fuochi all'interno del mercato o della fiera;
- non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
- non turbare l'ordine del mercato e della fiera;
- osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
- non introdurre cani o altri animali nel mercato o nella fiera;
- di tenere le bilance bene alla vista del pubblico, qualora vendano merce a peso.

9. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.

10. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sulle aree di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

11. I banchi e le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato.

12. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro, avente tale finalità non possono sporgere oltre mt. 0,25 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25.

13. Le merci debbono essere esposte all'altezza minima, dal suolo, di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno mt. 2 dal suolo.

14. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra della merce esposta in vendita.

Articolo 7

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo "A"

Si fa rinvio all'articolo 6 L.R. del 24/07/2001 nr.18 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Articolo 8

Reintestazione dell'Autorizzazione o subingresso

Si fa rinvio all'articolo 7 L.R. del 24/07/2001 nr.18 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Articolo 9

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo "B"

Si fa rinvio all'articolo 8 L.R. del 24/07/2001 nr.18 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Articolo 10

Cambio di residenza

1. Nel caso di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

2. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolare di autorizzazione di tipo B, l'interessato dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità.

Articolo 11

Esercizio del commercio su aree demaniali e marittime

L'esercizio del commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche solo previo permesso dell'autorità marittima competente e alle condizioni da essa previste nel rispetto del presente regolamento, acquisito il Nulla Osta dell'ufficio demaniale comunale e del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 12

Orario di vendita

1. Il Comune fissa gli orari entro i quali i concessionari devono lasciare libera l'area da qualsiasi struttura, onde consentirne, al termine dell'orario di vendita, la piena e diversa usufruibilità ai cittadini.

2. Se non diversamente previsto, i posteggi sui mercati devono essere occupati entro le ore 8,00, ora in cui avrà inizio la vendita che terminerà alle ore 13,00; è consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci dalle ore 6,30 alle ore 8,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,00, ora in cui deve essere lasciata libera l'area di mercato.

3. Alle ore 8,00, in caso di assenza degli assegnatari o comunque in caso di posteggi in attesa di assegnazione, si procede all'assegnazione da parte della Polizia Municipale - Vigilanza - Annonaria, secondo le modalità di cui agli articoli successivi.

Articolo 13

Accesso al mercato per gli automezzi

L'accesso al mercato per i mezzi di rifornimento delle merci e per la preparazione dei banchi di vendita o per il loro smontaggio, è consentito prima delle ore 8 (otto), fatto salvo per gli spuntisti prima delle ore 9 (nove) e dopo le ore 13 (tredici). La sosta degli automezzi potrà avvenire su aree individuate nei dintorni dell'area di mercato, al di fuori delle sedi stradali destinate al transito dei veicoli, nel caso che gli stessi automezzi non riescano ad essere contenuti nell'area stessa del posteggio assegnato.

Articolo 14

Assegnazione temporanea di posteggi

Si fa rinvio all'articolo 16 L.R. del 24/07/2001 nr.18 e all'art.70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59.

Articolo 15

Obblighi del concessionario del posteggio

1. Al titolare della concessione del posteggio presso il Mercato è fatto obbligo di:
 - occupare il posteggio in concessione solo con merci, oggetti ed attrezzature strettamente necessarie alla vendita; le merci dovranno essere esposte in modo da non coprire la visuale delle altre attività confinanti;
 - non ingombrare lo spazio riservato per il passaggio degli acquirenti;
 - non richiamare gli acquirenti con grida o altre forme sonore;
 - non turbare l'ordine del Mercato;
 - osservare e far osservare ai collaboratori tutte le norme igienico sanitarie nell'esercizio della vendita;
 - di tenere le bilance bene alla vista del pubblico;
 - conservare in buono stato il banco di vendita, gli oggetti, le attrezzature ed il pavimento di propria pertinenza. Gli eventuali danni provocati dal titolare, dai suoi familiari, dai suoi dipendenti, collaboratori o dai soci dovranno essere riparati immediatamente a spese del concessionario di posteggio.
2. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito durante l'orario di vendita.
3. I Rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori per essere ritirati dagli addetti al servizio. Ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla raccolta del materiale di scarto derivato dalla vendita, nell'osservanza dei dettati normativi relativi alla raccolta differenziata. Gli operatori del settore "pesce", inoltre, devono provvedere, per gli scarti relativi alla propria attività, ad avvalersi obbligatoriamente del servizio di raccolta differenziata comunale, quando istituito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 16

Responsabilità

1. Il Comune non assume responsabilità per danni, sottrazioni e deperimenti dei prodotti, furti di attrezzature o altro, che dovessero comunque verificarsi.
2. Il Comune non è responsabile per danni a cose o persone, operatori commerciali o frequentatori, che possono verificarsi all'interno dell'area mercatale.

Articolo 17

Oneri finanziari a carico dei concessionari di posteggio

1. I titolari di concessione di posteggio presso il Mercato dovranno provvedere al pagamento del canone di concessione del posteggio nella misura e nei modi stabiliti annualmente dal Comune.

Articolo 18

Tenuta e consultazione del ruolino di mercato

1. Presso l'ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, nonché la Pianta organica (Ruolino) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino.

3. Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia municipale per il Servizio di Vigilanza.

Articolo 19

Registrazione delle presenze

1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto un registro per ogni mercato nel quale saranno annotate le presenze degli operatori concessionari del posteggio. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari del posteggio, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio.

2. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare.

Articolo 20

Migliorie e riassegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti dei mercati (Art.12, comma 6 L.R.n.18/01)

1. Quando si rende libero, in via definitiva, un posteggio o esistano posteggi non ancora occupati nei mercati, prima di effettuare la nuova assegnazione, ai sensi dell'art.6 della L.R.n.18/01, si procede a verifica finalizzata ad assecondare eventuali istanze di migliorie.

2. La possibilità di spostamento in altro posteggio di cui al primo comma è comunicata mediante pubblicazione bando ad albo pretorio e al sito istituzionale del Comune. Il bando disciplinerà i termini di presentazione delle istanze, istruttoria, pubblicazione e notifica agli interessati. Nell'autorizzare lo spostamento si terrà conto dell'anzianità di presenza al mercato del titolare dell'autorizzazione e non dell'anzianità di quest'ultima.

3. Espletate tali procedure, si dà avvio al procedimento per all'assegnazione del posteggio e la conseguente annotazione degli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

4. In caso di ristrutturazione o spostamento del mercato si deve garantire l'adeguata sistemazione di tutti i titolari di posteggio possibilmente nelle stesse posizioni precedentemente assegnate.

Articolo 21

Scambio consensuale dei posteggi

E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati indirizzata all'ufficio commercio.

Lo scambio consensuale dei posteggi, se assentito dall'Amministrazione, implica l'adeguamento delle concessioni mediante l'annotazione degli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

L'amministrazione può non acconsentire allo scambio consensuale o, può differire lo stesso, per motivate esigenze di interesse pubblico.

Articolo 22

Ampliamento del posteggio

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire in caso di:

- soppressione o revoca del posto attiguo;
- manifestazione di volontà del Comune di non assegnazione del posteggio ai sensi dell'art.4;

attraverso:

a) l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti, a condizione che l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;

b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione ;

2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell' ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltreché il limite del 50% di mq. già assegnati.

3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 60 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.

Articolo 23

Concessione del Posteggio e Tassa relativa alla Occupazione di Suolo Pubblico

1. La concessione del posteggio nei mercati ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.

2. Le concessioni di posteggio sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Articolo 24

Imprenditore Agricolo

La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è effettuata in conformità alla normativa vigente¹ specifica di settore.

1. Nei mercati nei quali sono riservati dei posteggi a soggetti con qualifica di imprenditore agricolo ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, il periodo delle concessioni dei posteggi deve essere correlato a quello di produzione dei beni da destinare alla vendita.

2. La concessione dei posteggi è effettuata in base al seguente ordine di priorità fino ad esaurimento dei posteggi liberi:

- maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
- vendita di prodotti di tipo biologico, opportunamente certificata;
- anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese.

3. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore.

4. E' motivo di revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio il porre in vendita prodotti in difformità da quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e il suo mancato utilizzo per un periodo continuato di almeno 2 mesi .

¹ [Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico]. (art.1 com.2 D.lgs 18 maggio 2001, n.228 e s.m.e.i.)

Esercizio dell'attività di vendita. (art.4 D.lgs 18 maggio 2001, n.228 e s.m.e.i.)

[1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività ¹⁴.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998]

solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.]

5. I produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante sono soggetti alle stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.

6. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Articolo 25

Prescrizioni per commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa come regolarmente consentito nel rispetto del codice della strada ed del suo regolamento di esecuzione, ed è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.

2. Il titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno 500 metri, con divieto di tornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

3 L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nel raggio di 100 metri dalle sedi dei mercati e delle fiere, nei giorni e nelle ore di svolgimento degli stessi e dalle scuole di ogni ordine e grado.

4. Fatta salva una diversa disposizione, il commercio in forma itinerante può essere svolto osservando gli stessi orari per il commercio in sede fissa. In ogni caso, la determinazione dello stesso sarà stabilita con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni di categoria.

TITOLO IV

FIERE – SAGRE – FESTE PAESANE E RELIGIOSE MANIFESTAZIONI E SIMILARI

Articolo 26 Principi Generali

La promozione del sistema fieristico e delle manifestazioni d'interesse tipicamente locale costituisce principio per lo sviluppo delle attività produttive e commerciali dell'economia regionale e comunale.

La Regione e il Comune, ciascuno secondo le rispettive competenze, anche a tutela dei consumatori, garantiscono la concorrenza, la trasparenza e il mercato, assicurano la parità di condizioni per l'accesso alle strutture fieristiche nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori e agli utenti.

Il presente regolamento riconosce che Monopoli, da sempre, ha manifestato un grande interesse per le fiere, le sagre e le feste paesane, feste a carattere religioso, benefico, politico, sportive, culturali, ecc. sia in città che nelle contrade, che sottolineano l'importanza che la cultura locale ha nel tessuto sociale della città.

Le varie sagre e feste paesane e religiose offrono la possibilità di gustare i tanti prodotti tipici della gastronomia tradizionale e offrono occasione di socializzazione che la comunità locale da tempo vive come difesa dei valori più genuini della nostra terra, come espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità cittadina e quale strumento per favorire lo sviluppo dell'immagine turistica della città.

L'Amministrazione rivolge grande attenzione e sensibilità al sostegno e alla realizzazione di eventi che creino attrattiva per il territorio in tutta la sua estensione, costa, contrade, centro cittadino e soprattutto, centro storico, in cui partendo da Via Garibaldi, già nota come "Via dei Mercanti", è avvertita la necessità di custodire gelosamente raffinate forme di cultura, attività artigianale e tradizioni antichissime, usanze dalle origini millenarie e manifestazioni di folklore in cui la gente vuol vivere storie del passato e sagre popolari.

Articolo 27 Definizioni

- Per **Sagra** si intende una festa popolare con mercati e feste solenni anche per commemorare il santo patrono del paese, la consacrazione di una chiesa, ecc. (il termine infatti deriva dal latino sacer – sacro) spesso accompagnata da esecuzione di spettacoli e divertimenti vari.
- Per **Fiera** (o **manifestazione fieristica**) si intende l'attività commerciale, svolte in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo e in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinati a visitatori generici e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti (art. 2 comma 1 legge 2/2009) promossa da soggetti privati e pubblici.
- Per "**Hobbisti**" o "**Scambisti**" a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, oggetti da collezionismo.

- Per **manifestazione a Carattere Religioso** quella organizzata e promossa direttamente da un ente di una confessione religiosa (es. parrocchia, vicariato, ecc.). Si ritiene che debba trattarsi, comunque di culti religiosi destinatari dell'8 per mille.
- Per **manifestazione a Carattere di Beneficenza** deve essere accertato in via preventiva l'assenza del fine di lucro, ovvero la devoluzione ai fini benefici dei proventi della attività o quanto meno, di una quota significativa degli incassi dell'intera manifestazione.
- Per **manifestazione di Natura Politica** si seguono i criteri identificativi specificatamente rinvenibili nell'art.4 del D.P.R. 633/1972 relativo alla disciplina dell'IVA che qualifica come tali le manifestazioni organizzate da partiti rappresentati in Assemblee nazionali o regionali.
- Per **vendita di cose antiche** le cose mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il trascorrere del tempo (D.lgs.n.42/2004 art.10 e 11)
- Per **vendita di cose usate** le cose mobili che non possiedono i requisiti delle cose antiche ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo e quindi consumate o deteriorate, possiedono ancora un valore commerciale;
- per **mercato dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- Per **fiere di esposizione**: esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;
- Per **Fiere e mercati svolti nell'ambito di altri eventi**: esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali apolitiche, a condizione che non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;
- Per **manifestazioni di promozione prodotti**: manifestazioni volte alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;
- Per **mostre**: mostre zoologiche, filateliche, numismatiche, di auto e moto d'epoca o collegate al collezionismo ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte, qualora non abbiano una prevalente finalità commerciale;
- Per **manifestazioni locali**: le manifestazioni di interesse tipicamente locale, in occasione di sagre, feste patronali, iniziative folcloristiche locali con vendita di prodotti e/o somministrazione di prodotti e alimentari.

Articolo 28 Localizzazione e classificazione

Il presente regolamento disciplina le manifestazioni fieristiche e le manifestazioni definite nell'articolo precedente svolte all'interno del territorio comunale.

Tali manifestazioni sono promosse da soggetti privati o da soggetti pubblici.

28.1 Manifestazioni fieristiche locali promosse da privati:

- Sono oggetto del presente regolamento le manifestazioni fieristiche quando abbiano rilevanza **locale**. È considerata d'interesse locale, "la manifestazione fieristica i cui espositori provengano da località che non distino più di Km.70 dal Comune di Monopoli e che occupino almeno il 90% delle postazioni previste per l'esposizione e/o vendita e per la somministrazione" (delibera Giunta Comunale nr.169 del 1 ottobre 2010). Tale previsione resta in vigore nelle more di regolamento regionale di cui all'art.12 della L.R.nr.2/2009.

- Possono organizzare tali manifestazioni i promotori aventi la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art.2082 del codice civile - art. 1, comma 3 della legge regionale nr. 2/2009;
- L'istituzione, l'organizzazione, l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione delle fiere **locali** può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori, dalla azienda di promozione turistica, della pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, consorzi o cooperative di operatori organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (onlus) che presentino un progetto nel quale siano indicati:
 - a) le finalità dell'iniziativa;
 - b) periodo di svolgimento
 - c) localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
 - d) i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
 - e) le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - f) il numero di posteggi, il relativo dimensionamento e l'elenco dei partecipanti.

Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.

La presentazione del progetto deve avvenire almeno 150 giorni prima dell'evento. In caso di progetti concorrenti l'amministrazione provvederà alla istruttoria in ordine cronologico di presentazione della domanda completa. In caso di domanda incompleta l'amministrazione può attribuire un termine massimo di gg. 30 per la integrazione decorso infruttuosamente il quale la domanda verrà rigettata.

L'istanza può riportare autorizzazione all'espletamento della manifestazione anche per un periodo pluriennale.

Se l'evento si svolgerà in locali di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi il titolare e/o il responsabile della manifestazione è tenuto a richiedere il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art.2 del D.P.R. n.37/98 – secondo le procedure di cui al D.M.04/05/98 ricadendo sotto la propria esclusiva responsabilità il rispetto di quanto previsto nel progetto approvato.

Se all'interno della manifestazione verranno effettuate attività di intrattenimento e spettacolo il responsabile della manifestazione dovrà munirsi di licenza prevista dalla normativa vigente di P.S.

L'organizzazione di tali eventi in area pubblica segue l'ottemperanza della vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico, pubblica sicurezza, sanitaria e antincendio.

28.1.1 MANIFESTAZIONI organizzate da privati riconosciute dall'amministrazione.

L'amministrazione si impegna a promuovere e sostenere, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, le seguenti manifestazioni qualora organizzate da privati e/o organizzazioni di categoria:

- **Natale Monopolitano:** periodo tra il 01 dicembre e il 6 gennaio, 90 posteggi (come da planimetria TAV 29) , in Piazza Vittorio Emanuele o altra location, con il divieto

dell'utilizzo dei generatori a scoppio da parte degli operatori e obbligo di vendita di articoli natalizi;

- **Mostra dell'Artigianato:** periodo tra Luglio e Agosto, circa 50 posteggi, in Piazza Vittorio Emanuele;
- **Mercato straordinario di Carnevale:** P.zza Vittorio Emanuele, limitatamente allo stradone centrale, n. 10 posteggi di soli coriandoli, maschere e giochi carnevaleschi e n.2 posteggi per la vendita di dolciumi tipici (confetti)- (come da planimetria TAV 30)

C) SAGRE a Carattere Religioso

Le seguenti manifestazioni sono riconosciute dall'amministrazione per la loro valenza storica e per l'importanza che rivestono nell'ambito delle tradizioni religiose e culturali locali e non richiedono in vigore del presente regolamento, apposita autorizzazione ad hoc da parte dell'esecutivo comunale:

C1) Centro abitato(come da planimetria)

- **Parrocchia Sant'Anna:** Via Salvemini tratto fra Via A. Pesce e Via Lagravinese - Via Lagravinese tratto Viale A.Moro e Via L.Sturzo - 25 e 26 luglio, nr. 40 posteggi (come da planimetria TAV 31);
- **Chiesa S. Vincenzo - Festa Madonna Santissimo Rosario:** Piazza XX settembre - 1° (sabato e domenica) di ottobre nr. 35 posteggi ; (come da planimetria TAV 32)
- **Parrocchia San Francesco da Paola:** Piazza San Francesco da Paola - sabato e domenica del mese di maggio nr.25 posteggi(come da planimetria TAV 33) ;
- **Parrocchia Sacro Cuore:** Piazza Falcone e Borsellino e via Martiri 16 marzo '78 - sabato e domenica di fine maggio nr.35 posteggi (come da planimetria TAV 34);
- **Parrocchia Regina Pacis: Via vecchia Sant'Antonio** nr.40 posteggi (come da planimetria TAV35);
- **Parrocchia San Pietro: Piazza Palmieri** nr.15 posteggi (come da planimetria TAV 36);
- **Parrocchia San Francesco D'Assisi:** L/go Plebiscito - fiera del cioccolato nr.10 posteggi (come da planimetria TAV 37);
- **Parrocchia Sant'Antonio:** 12 e 13 giugno - Piazza Sant'Antonio e Via Diaz nr.25 posteggi (come da planimetria TAV 38) ;

C2) nelle contrade: tutte della durata di due giorni - sabato e domenica - in date indeterminabili decise dai comitati annualmente e comunicati all'Amministrazione Comunale - Ufficio Commercio - Max n° 20 posteggi :

- *Sicarico* (strada comunale di fronte alla chiesa);
- *Cristo Re* (strada comunale di fronte alla chiesa);
- *Madonna del Rosario* (strada comunale di fronte alla chiesa);
- *San Gerardo* (Piazzale di fronte alla chiesa);
- *Gorgofreddo* (S.P. Castellana - Selva di Fasano e piazzale della Chiesa)previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
- *Antonelli* (ampio piazzale antistante la Chiesa) - 1^ domenica di settembre;
- *Impalata* (ampio piazzale antistante la Chiesa);
- *Santa Lucia* (ampio piazzale antistante la Chiesa);
- *L'Assunta* (ampio piazzale e strada Complanare ovest);
- *San Michele Arcangelo*(Contrada Virbo - strada comunale Virbo);
- *San Michele ai Monti* (Strada Comunale Loggia di Pilato/C/da Tortorella);
- *Ciporelli*

28.2 Manifestazioni fieristiche locali promosse e/o organizzate dal Comune di

Monopoli

La disciplina è quella della legge regionale nr.18/01 e ss. m. e ii.

Di seguito si individuano e localizzano le fiere promosse e/o organizzate dal Comune di Monopoli:

A) FIERE (nel centro abitato) a Carattere Religioso:

- **Fiera di Santa Lucia:** 13 dicembre - Via Cavour, tratto tra Via Umberto e Via Cadorna - 70 posteggi (come da planimetria TAV 39), settore alimentari esclusi carni e pesci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,10,12,13,18 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01;
- **Madonna della Madia:** 14 - 15 - 16 agosto - max 100 posteggi in piazza V. Emanuele, via Vasco, Piazza XX settembre, largo Plebiscito, ecc (come da planimetria TAV 40). , settore alimentari esclusi carni e pesci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,10,12,13,18 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01;
- **S.S.Medici:** di norma primo fine settimana di giugno, sabato e domenica - max 100 posteggi in piazza V. Emanuele, via Vasco, Piazza XX settembre, largo Plebiscito, ecc. (come da planimetria TAV 41)- settore alimentari esclusi carni e pesci e categoria merceologiche di cui ai punti 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01;
- **Fiera dell'Annunziata:** 25 marzo - nelle seguenti vie e piazze dell'abitato: P.zza XX Settembre, Via San Vincenzo, Via Duca D'Aosta, Via Ten. Vasco, Via Conte di Torino, Largo Fontanelle (perimetro della Villa Comunale), Corso Pintor Mameli - 130 posteggi (come da planimetria TAV 42) , categoria merceologiche di cui ai punti 7,10,12,13,18 e 21 dell'allegato "A" della l.r.n.18/01;

Articolo 29

Fiere pubbliche organizzate dal Comune o da soggetto delegato o Fiere Promozionali

1. Il Comune ha facoltà di indire in via sperimentale fiere promozionali, sentito il parere delle locali organizzazioni dei commercianti e dei consumatori, che deve essere espresso nei termini indicati dall'ufficio.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i soggetti iscritti nel registro delle imprese ed eventualmente, qualora la particolare iniziativa lo richieda, operatori non professionali (hobbyisti).
3. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
4. Il Comune rilascia la concessione giornaliera del posteggio della fiera promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e categoria merceologica, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a. maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera promozionale;
 - b. anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
 - c. ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
5. Il bando di cui al precedente comma 4, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed opportunamente pubblicizzato nonché comunicato alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale. Nel caso di prima edizione della fiera promozionale, i suddetti termini possono essere

ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate.

6. Gli orari di vendita nelle fiere promozionali sono stabiliti col provvedimento Autorizzatorio.
7. La competente Autorità Comunale, con ordinanza, determina le modalità atte a contemperare lo svolgimento delle fiere promozionali con le esigenze della circolazione dei veicoli e con tutte le altre esigenze della comunità.
8. Il Comune favorisce lo svolgimento delle manifestazioni promosse da pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (onlus), associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
9. E' ammesso l'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (onlus), associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche.
10. Nei casi di cui al precedente comma resta ferma l'esclusiva competenza del Comune al rilascio delle concessioni agli operatori e/o al legale responsabile dell'organizzazione per l'intera manifestazione.
11. Le norme del presente articolo non si applicano alle manifestazioni a carattere culturale, religioso, politico, benefico e similari. In tali occasioni è soggetta esclusivamente al rispetto delle norme igienico sanitarie l'attività di vendita dei beni e prodotti attinenti la manifestazione stessa, nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché curata direttamente dai promotori dell'iniziativa e quest'ultima sia stata preventivamente autorizzata. Qualora talune attività di vendita o somministrazione siano affidate dai promotori a soggetti terzi, questi devono essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative.

Articolo 30

Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere pubbliche

Si fa rinvio all'articolo 15 e 16 L.R. del 24/07/2001 nr.18

Articolo 31

Sagre parrocchiali, feste paesane, manifestazioni locali, mercatini e similari

1. Il Comune, in occasioni di eventi particolari, o di riunioni di persone in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio oppure di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti previsti dall'art.1 comma 2 della L.R. 24/07/2001 n.18, ai titolari di autorizzazioni per il commercio in sede fissa ed anche associazioni ONLUS e non; esse sono valide solo per i giorni dei predetti eventi o riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi appositamente previsti dalla Amministrazione comunale. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data indicata per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività, in caso contrario le domande non saranno accolte.
2. Per l'individuazione della data di presentazione della domanda si terrà conto del timbro postale in caso di lettera raccomandata o della data di protocollazione da parte del Comune negli altri casi.
3. Nell'ambito delle sagre parrocchiali, e di altre manifestazioni similari, il rilascio

dell'autorizzazione temporanea alla vendita su aree o spazi privati è unicamente soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/1998 e della L.R. n. 18/2001.

4. L'affidamento della gestione di parte o dell'intera manifestazione è demandata al parroco, alla azienda di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche e private, organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (onlus), associazioni di categoria degli operatori, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione temporanea di cui al precedente punto 3.
5. Tali manifestazioni non possono in ogni caso eccedere la durata di gg. 10 (dieci) anche non consecutivi.

TITOLO V

Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 32

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del Decreto Legislativo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare sfornito di delega dello stesso titolare e/o e del titolo originale dell'autorizzazione, come disposto all'articolo 4, comma 5 della legge regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,00 euro a 15.493,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

3. Chiunque pone in vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 euro a 3.098,00 euro.

4. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,00 euro a 1.549,00 euro:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
- b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 7, comma 6 e all'articolo 8, comma 5 della Legge Regionale;
- c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3 della Legge Regionale, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto;
- d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge Regionale;
- e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3 della Legge Regionale.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi 1, 2, 3 e 4 e nell'art. 29 del Decreto Legislativo, le violazioni al presente regolamento relative ai mercati e fiere, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da 100,00 euro a 600,00 euro.

6. Per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Decreto Legislativo, non fa parte delle attrezzature oggetto di confisca il veicolo utilizzato per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sosta nello stesso posteggio.

7. Nei casi in cui è previsto che si debba procedere alla vendita o distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse devono essere distrutte qualora il loro valore non superi i 500 euro. Equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse ai fini assistenziali o di beneficenza a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che perseguono tali fini.

8. Per l'accertamento delle sanzioni e la contestazione delle infrazioni, la notifica dei verbali, la procedura di pagamento e la riscossione coattiva, si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81, n. 689 e successive variazioni ed integrazioni.

9. Le competenze in materia di violazioni alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune – Area Organizzativa Sviluppo Locale; spettano al Comune i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.

Articolo 33

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene revocata:(art.9 l.r. n.18/01)

- a) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo.
- b) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
- d) nel caso di mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi o qualora il posteggio venga utilizzato per un numero di giornate inferiore ai due terzi di quelle consentite nell'anno solare, salvo il caso di assenza giustificata per malattia, gravidanza o servizio militare I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

2. Il Comune, Area Organizzativa Sviluppo locale, avuta notizia di uno dei motivi di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui all'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,n.114, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 34

Aree private messe a disposizione (art.21 l.r.n.11/01)

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.

2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.

3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui alla presente legge.

Articolo 35

Gestione dei servizi

1. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, il Comune può stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche e associazioni culturali, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione della iniziativa.

2. Nel caso di cui al precedente comma, resta ferma l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

Articolo 36

Norme igienico - sanitarie

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, all'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n.1077 del 04 luglio 2007 e s.m.e i..

3. In particolare si rammenta che:

a) Il Comune o soggetto da esso individuato e delegato è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato o fiera la funzionalità delle aree stesse (delimitazione delle aree, pavimentazione, deflusso delle acque, allacciamenti idrici ed elettrici, contenitori di rifiuti solidi urbani, servizi igienici) e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

b) Nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale 21/10/2008, nr.1924, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della valida notificazione sanitaria ai competenti servizi dell'ASL BA.

Articolo 37

Attività propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza

1. L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva preordinata all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune derivanti da leggi dello Stato e della Regione vengono espletate dall'ufficio Commercio.
2. L'attività di vigilanza e la direzione dei mercati è affidata alla Polizia Municipale.

Articolo 38

Norma transitoria

1. I posteggi eventualmente liberi nel mercato settimanale alla data di approvazione del presente regolamento sono assegnati, previo avviso pubblico. Nei limiti del 5% del totale dei posteggi essi sono assegnati a soggetti portatori di handicap. I posteggi sono assegnati secondo i criteri previsti dall'avviso pubblico.

Articolo 39

Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le indicazioni e le disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente e/o provvedimenti comunali in contrasto con il corrente.